

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 426

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2004

(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 novembre 2004)



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la definizione di un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto;
- VISTA** la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";
- VISTO** il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTO** l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione;
- VISTO** l'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTA** la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

VISTI gli elenchi analitici di cui all'allegato 1 concernente la situazione degli alloggi di servizio costituenti l'intero patrimonio alloggiativo, la loro entità e l'utilizzo, nonché l'allegato 2, concernente gli alloggi di servizio alienabili, individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del richiamato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

SENTITE le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.....;

DECRETA:

Art. 1

(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, alla data del 1° gennaio 2004 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1.

2. Gli alloggi di servizio non più utili, individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono indicati nell'allegato 2 che con l'allegato 1 fa parte del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)

1. Gli utenti di alloggi AST, tuttora utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi l'importo di euro 35.918,96, incrementato di euro 1.126,35 per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali importi sono comprensivi del 75% della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2003.

2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

3. I vedovi od altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione

dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

**SITUAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
ENTITA' ED UTILIZZO**

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	21	12	11	44
ASI	1788	1830	3598	7216
AST	8610	643	1034	10287
ASGC	219	318	0	537
TOTALE	10638	2803	4643	18084

SITUAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO ALIENABILI

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	0	0	0	0
ASI	305	86	236	627
AST	2528	325	278	3131
ASGC	34	19	0	53
TOTALE	2867	430	514	3811

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2004.

1. L'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, reca disposizioni in ordine al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 6 nn. 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497. In particolare la norma prevede che nel provvedimento vi sia l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi alienabili. Nel provvedimento medesimo sono, altresì, fissati i parametri di reddito e le condizioni che legittimano gli attuali utenti degli alloggi di servizio a mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio.

In materia, inoltre, l'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) prevede, al comma 16, che il Ministro della difesa in relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, con proprio decreto individui annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenute non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorra procedere alla alienazione.

Successivamente l'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le modalità di cartolarizzazione recate dal capo I del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.

2. In applicazione del citato articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, è stato predisposto lo schema di decreto ministeriale suddetto per l'anno 2004, che è stato inviato alle competenti Commissioni Parlamentari per il preventivo parere.
3. Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento si evidenzia:
 - a) nell'articolo 1 viene quantificato e suddiviso il patrimonio abitativo riportato in due allegati:
 - nell'allegato 1 è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa suddiviso per tipologia e Forza armata. Il patrimonio abitativo globale è composto da n.18.084 (17.999 nel 2003) alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – connessi con l'incarico con

annessi locali di rappresentanza; ASI – connessi con l’incarico; AST – di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – gratuiti per consegnatari e custodi;

- nell’ allegato 2 sono ricompresi gli alloggi di servizio alienabili, secondo le vigenti disposizioni di legge, pari a n. 3.811 (412 unità nel 2003), suddivisi per tipologia e per Forza armata.

- b)** nell’articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

In particolare, si evidenzia che il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il mantenimento dell’alloggio, è fissato in euro 35.918,96, (aggiornato rispetto al reddito 2003 in funzione del 75% della variazione percentuale dell’indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di dicembre 2003 pari al 1,5 % accertato dall’ISTAT) ed incrementato di euro 1.126,35 (aggiornato della stessa variazione percentuale di cui sopra), per ogni familiare a carico oltre il terzo purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Possono, inoltre, mantenere ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, la conduzione dell’alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Ai sensi del comma 3, i vedovi od altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore dei Forza Armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso proroga alla conduzione dell’utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell’alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Ciò al fine di mantenere il medesimo canone degli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare convivente, del personale militare deceduto.

Si soggiunge che l’Amministrazione prosegue, in applicazione della vigente normativa, al recupero degli alloggi occupati da utenti che non abbiano più titolo alla concessione degli alloggi.